

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

TITOLO PRIMO

- Oggetto del regolamento. Presupposto d'imposta. Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo e fabbricato rurale -

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Pescara, **in ottemperanza** agli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e art. 13 del decreto legge n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011.

Art.2

Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o **iscrivibile** nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposizione dalla data d'ultimazione dei lavori o dalla data in cui è in ogni modo utilizzato, nel caso in cui l'utilizzo è antecedente alla data d'ultimazione dei lavori ;
2. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive edificatorie determinate secondo i criteri previsti **ai fini della quantificazione dell'indennità** d'espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica sia prevista da uno strumento urbanistico generale adottato.
3. Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime d'impresa.

Art. 4
Fabbricati rurali

1. Sono assoggettati all'imposta i fabbricati rurali destinati all'edilizia abitativa, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994 n.133, e ss. mm. e ii.
2. I fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
3. Sono, altresì, assoggettati ad imposizione i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 557/1993.

TITOLO SECONDO

- Soggetti passivi e soggetto attivo dell'imposta -

Art. 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili di cui al precedente art. 3, ovvero i titolari sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, **anche se non residenti nel territorio del Comune di Pescara.**
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
3. Nel caso di concessioni su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
- 3-bis. In caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario.

Art. 6

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui si estende, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione. La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.
2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

TITOLO TERZO

- Base imponibile -

Art. 7

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle relative rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - a) **160**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «A» e nelle categorie «C/2» «C/6» «C/7», con esclusione della categoria catastale «A/10»;
 - b) **140**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «B» e nelle categorie catastali «C/3» «C/4» «C/5»;
 - c) **80**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale «A/10» ed in categoria catastale «D5»;
 - d) **60**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale «D», ad eccezione di quelli classificati nella categoria «D5»; tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) **55**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale «C/1».

- 1-bis. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Art. 8

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
2. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune la Giunta comunale, con specifico provvedimento adottato, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali valori hanno effetto per l'anno d'imposta di adozione del provvedimento stesso e, qualora il Comune non deliberi diversamente, sono efficaci anche per gli anni successivi.

Art. 9

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione ai fini edificatori dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero effettuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla **data d'inizio** fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 10

Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale in essere al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
2. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
- 2-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e non superiore a euro 15.500,00;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e non superiore a euro 25.500,00;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e non superiore a euro 32.000,00.

TITOLO QUARTO

- Determinazione delle aliquote e delle detrazioni. Nozione di abitazione principale. Immobili assimilati all'abitazione principale. Pertinenze. Agevolazioni. Esenzioni -

Art. 11

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. Le aliquote ordinarie e quelle ridotte, nonché maggiori o nuove detrazioni d'imposta, sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.
2. Le aliquote ordinarie e quelle ridotte deliberate per tutte le categorie di immobili da assoggettare ai fini IMU sono riportate nell'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 12

Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita dai soggetti passivi ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, considerando il mese per intero quando il periodo è *di almeno* giorni quindici.
2. Se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è utilizzata da più comproprietari la detrazione di € 200,00 viene ripartita tra ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione di € 200,00 è aumentata dell'importo di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di tale maggiorazione non può superare 400 euro.
4. Nel caso in cui il 26° anno maturi nel corso dell'anno la detrazione di cui al comma precedente deve essere rapportata a mesi, considerando il mese per intero quando il periodo è *di almeno* giorni quindici.

Art. 13

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile
2. Sono assimilate a tutti gli effetti alle abitazioni principali :
 - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè;
3. Si considerano, inoltre, abitazioni principali che danno luogo, però, solo al riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 12 comma 1:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 14

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che, anche se in quota parte, il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non sia locata.
2. Ai fini di cui al precedente comma si intendono per pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, garage, box o posto auto, soffitta, cantina, tettoie) nel numero complessivo di una per ciascuna categoria catastale.

Art. 15

Agevolazioni relative agli immobili adibiti ad abitazione principale

1. Per i nuclei familiari composti da almeno due persone che abbiano contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, censita esclusivamente in una delle categorie catastali da A/2 ad A/5, e relative pertinenze, è prevista un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria deliberata.
2. I componenti dei nuclei familiari di cui al precedente comma non devono possedere nel territorio nazionale altre unità immobiliari di alcun tipo, oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ed avere, con riferimento all'anno d'imposta precedente l'anno di competenza del tributo, un reddito complessivo annuo ai fini IRE, a lordo degli oneri deducibili, non superiore a € 30.500,00.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo permane anche in caso di decesso di uno dei due coniugi avvenuto successivamente alla stipula del contratto di mutuo, fermo restando il possesso dei requisiti previsti ai precedenti commi in capo al coniuge superstite.
4. Ai fini dell'agevolazione di cui al presente articolo si considerano appartenenti al nucleo familiare il coniuge, non legalmente separato, anche se non convivente, nonché i familiari a carico.
5. Per usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente dovrà presentare annualmente all'Ufficio Tributi del Comune di Pescara, entro il termine di scadenza del versamento a saldo dell'IMU (16 dicembre) relativa all'anno d'imposta di riferimento, apposita comunicazione scritta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune; alla predetta comunicazione dovrà essere allegata copia dell'ultimo estratto conto rilasciato dall'istituto di credito da cui si evinca la tipologia e la durata del mutuo ipotecario.
- 5-bis. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica altresì ai nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap con diritto di accompagnamento, che siano possessori di un unico immobile, adibito ad abitazione principale, ed abbiano, con riferimento all'anno d'imposta precedente l'anno di competenza del tributo, un reddito complessivo ai fini ISEE non superiore ad € 20.000,00, con esclusione dell'assegno di accompagnamento.

Art. 16

Agevolazioni relative agli immobili diversi dall'abitazione principale

1. E' prevista un'aliquota ridotta per le seguenti unità immobiliari :
 - a) unità immobiliari destinate ad abitazione principale concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi della legge n. 431/98, art. 2, comma 4;
 - b) unità immobiliari non locate censite nelle categorie catastali C/1 – C/2 - C/3 utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari che abbiano residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di Pescara. Le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/2 sono assoggettate ad aliquota ridotta solo se a servizio di altro immobile strumentale censito con categoria catastale C.

- 1-bis) E' prevista un'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze, nella misura massima di una per immobile, classificate nelle categoria C/2, C/6, C/7, concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore), a condizione che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. Non possono essere oggetto di uso gratuito le abitazioni nelle quali dimori abitualmente e risieda anagraficamente uno dei contitolari dell'immobile. Per usufruire dell'aliquota agevolata il proprietario dell'immobile dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune di Pescara, entro il termine di versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno d'imposta di riferimento, apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune. L'istanza assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni della stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione da parte del proprietario dell'immobile.

- 1-ter) Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10, utilizzate direttamente dal proprietario per l'espletamento di attività professionali, esclusivamente in forma individuale, è prevista un'aliquota agevolata a condizione che lo stesso abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nel Comune di Pescara. Per usufruire dell'aliquota agevolata il proprietario dell'immobile dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune di Pescara, entro il termine di versamento a saldo dell' I.M.U. relativa all'anno d'imposta di riferimento, apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal silo ufficiale del Comune. L'istanza assume efficacia anche per gli ali anni successivi, salvo eventuali variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione da parte del proprietario dell'immobile.

1-quater) Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/03, destinate allo svolgimento di attività cinematografiche e/o teatrali, è prevista un'aliquota agevolata a condizione che il soggetto passivo utilizzi esclusivamente l'immobile per le finalità sopra menzionate.

Art. 16-bis

Deroga per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero.

1. Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non siano locate. L'assimilazione opera per un solo immobile e relative pertinenze per ogni soggetto passivo

Art. 17

Esenzioni

2. Sono esenti dall'IMU:
- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra tali enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, che siano destinati esclusivamente ai propri compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, di enti ecclesiastici, di enti no profit, quando al possessore non derivi alcun profitto dall'utilizzazione dell'immobile, così come disciplinato dall'art. 5-bis, dpr n. 601/1973;
 - d. i fabbricati e loro pertinenze di proprietà degli enti ecclesiastici destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel trattato lateranense;
 - f. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali, di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g. gli immobili utilizzati da enti pubblici, enti ecclesiastici, enti no profit, diversi dalle società, situati nel Comune di Pescara, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,

culturali, ricreative e sportive, nonché di quelle indicate nell'art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985.

TITOLO QUINTO

- Versamenti e rimborsi -

Art. 18

Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un comproprietario, ancorché nudo proprietario, anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento. Il contribuente che ha eseguito i versamenti di cui al presente comma è tenuto a comunicare al Comune i nominativi degli altri comproprietari e l'individuazione degli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
3. L'IMU deve essere versata, come previsto espressamente dalla legge, esclusivamente mediante modello F24.
4. Il versamento può essere effettuato in due rate, di pari importo, rispettivamente con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, o in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.
- 4-bis. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la relativa detrazione e la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata; in alternativa, può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura pari ciascuna ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la relativa detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza da versarsi entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
- 4-ter. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta dovuta per gli immobili diversi dall'abitazione principale è effettuato in due rate, di cui la prima da versarsi entro il 16 giugno in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le eventuali

detrazioni; la seconda da versarsi entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

5. Il termine di versamento che cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta **complessivamente dovuta** risulti inferiore a euro 12,00.

Art. 19

Versamenti a Comune incompetente

1. Qualora si verifichi che un versamento sia stato effettuato erroneamente presso altro Comune, si provvederà al solo recupero dell'imposta dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. Il recupero dell'imposta dovuta potrà avvenire anche mediante trasferimento da parte del Comune presso il quale è stato effettuato l'errato versamento, fatto salvo il recupero a carico del contribuente di eventuali integrazioni dell'importo.
3. In caso di versamenti effettuati erroneamente al Comune di Pescara per imposta dovuta ad altri Comuni, il contribuente potrà richiedere il trasferimento al Comune competente. Sulle somme trasferite ai sensi del presente comma non saranno riconosciuti gli interessi.

Art. 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme erroneamente versate entro il termine di 5 anni dal giorno in cui viene effettuato il versamento; in caso di contenzioso, invece, il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato decorre dal giorno in cui la sentenza dell'organo giurisdizionale è passata in giudicato.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati al saggio legale con decorrenza dalla data dell'indebito versamento.
3. L'imposta per la quale il Comune abbia riconosciuto il diritto al rimborso può essere compensata con gli eventuali ulteriori importi dovuti dal contribuente a titolo dell'imposta stessa, fino a concorrenza del credito spettante. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare, il

debito tributario IMU oggetto di compensazione e l'annualità che si intende compensare. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

4. Non si procederà al rimborso per importi inferiori a €12,00.

TITOLO SESTO

- Dichiarazione. Accertamento. Sanzioni. Contenzioso -

Art. 21

Dichiarazione

1. Ai fini IMU è obbligatoria la presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. Persiste l'obbligo della dichiarazione nei seguenti casi :
 - a. possesso di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
 - b. immobile oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
 - c. immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
 - d. immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa o variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
 - e. immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
 - f. fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
 - g. immobile censito in catasto in una categoria del gruppo D interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, già oggetto di attribuzione di rendita;
 - h. intervenuta riunione di usufrutto sull'immobile;
 - i. intervenuta estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie sull'immobile, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI (modello unico informatico);
 - j. parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, c. 2, del codice civile, censite in via autonoma;
 - k. immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al n. 427 del d. lgs. 9 novembre 1998;
 - l. immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
 - m. acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
 - n. trasformazione del terreno agricolo, a seguito di approvazione del PRG comunale, in area fabbricabile, o viceversa;
 - o. area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;

- p. immobile destinato ad abitazione principale *e relative pertinenze*;
 - q. perdita o acquisizione sull'immobile del diritto all'esenzione dall' IMU;
 - r. perdita o acquisto da parte dell'immobile della caratteristica della ruralità;
 - s. immobile oggetto di procedura DOCFA;
 - t. immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria nell'ambito di procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non siano intervenute modificazioni degli elementi già dichiarati.
- 4 bis. Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, se compatibili con la nuova disciplina, sono valide anche ai fini IMU

Art. 22
Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi, parziali o tardivi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione sia dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, sia del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame dell'atto in sede di autotutela, sia delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere, sia del termine entro il quale è possibile effettuare il pagamento di quanto accertato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata o il versamento doveva essere effettuato.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:
- a) invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere agli uffici pubblici competenti elementi, dati e notizie relative ai contribuenti.

Art. 23

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie saranno applicate in base ai dettami di cui all'art. 14 del d.lgs. 504/92 e ai dd. lgs. 471/472 del 18/12/1997 e ss.mm. e ii.

Art. 24

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'IMU sono soggette, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

TITOLO SETTIMO

- Disposizioni finali -

Art. 25

Compensi incentivanti

1. Al fine di incrementare l'attività di accertamento dell'imposta evasa, il Comune può prevedere l'attribuzione di compensi incentivanti in favore del personale dell'Ufficio Tributi.

Art. 26

Norme finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si rimanda alla normativa attuativa dell'imposta municipale propria, alla legislazione vigente in materia tributaria, nonché alla disciplina del regolamento generale delle entrate di natura tributaria del comune di Pescara.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con la disciplina del presente regolamento.
3. Il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria entra in vigore il 1° gennaio 2012.